

-4292/08



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. Giovanni PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -

PREV. GUR.

Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -

P. IMPUGN

Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -

R.G.N. 21142/06

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Cron. 6292

Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -

Ud. 22/01/08

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

C.C.

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -

Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BALDI VLADIMIRO, DALLA MALVA DANILO, FABBRI MAURO,

GABELLI MAURIZIO, GENTILINI OLIVIERO, MAZZAVILLANI

LORENZO, MAZZOTTI RINO, VISANI LUIGI, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA C. MIRABELLO 17, presso lo

studio dell'avvocato ZARDO FULVIO, rappresentati e

difesi dall'avvocato MISCIONE MICHELE, giusta delega a

marginem del ricorso;

- ricorrenti -

2008

contro

66

MINISTERO DELL'INTERNO;



- *intimato* -

per regolamento preventivo di giurisdizione in  
relazione al giudizio pendente n. 659/05 del Tribunale  
di RAVENNA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio il 22/01/08 dal Consigliere Dott. Guido  
VIDIRI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Umberto APICE, il quale chiede che  
venga affermata la giurisdizione del giudice  
ordinario.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 22 settembre 2005 presso il Tribunale di Ravenna, Vladimiro Baldi, Danilo La Malva e gli altri litisconsorti in epigrafe, riferivano che avevano lavorato tutti alle dipendenze del Ministero dell'interno presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ravenna e che erano stati tutti collocati a riposo per inidoneità fisica, accertata dalla Commissione ospedaliera di Bologna, dopo che ad essi erano state formalmente offerte mansioni di carattere amministrativo, del tutto diverse rispetto a quelle svolte sin dall'assunzione come "vigile del fuoco". Ciò premesso, e dopo avere aggiunto che avevano rifiutato la suddetta offerta e che non era stata ad essi corrisposta l'indennità di preavviso alla cessazione del loro rapporto lavorativo, i ricorrenti chiedevano al giudice adito che, previo riconoscimento del loro diritto a percepire la detta indennità ai sensi degli artt. 26 e 43 del c.c.n.l. di Comparto, il Ministero fosse condannato alla corresponsione di detta indennità nella misura indicata in ricorso.

Costitutosi in giudizio il Ministero eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in virtù dell'entrata in vigore della legge 30 settembre 2004 n. 252, e nel merito evidenziava l'infondatezza della domanda avversa.

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per regolamento preventivo assumendo che la nuova disciplina sul rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non contenga alcuna indicazione sul riparto di giurisdizione.

Il Ministero intimato non si è costituito in questo giudizio di cassazione.

Il Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni scritte ex art. 375 c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della Corte concerne l'individuazione del giudice avente giurisdizione nelle controversie attinenti a questioni riguardanti il rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quindi, anche, nella controversia in oggetto relativa alla richiesta dei ricorrenti di condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso.

Ai fini di un ordinato *iter* argomentativo è opportuno riportare le disposizioni sulla cui base va individuato il giudice che ha giurisdizione nella suddetta controversia.

L'art. 1 della legge 30 settembre 2004 n. 252 - *Legge delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco* - prevede l'introduzione, nel corpo dell'art. 3 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del comma 1 *bis*, che detta testualmente " In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000 n. 362, e il personale volontario di leva è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni di legge".

Il successivo articolo 2 - *Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* - statuisce nell'*incipit* che " Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico", ed indica poi in maniera articolata i principi ed i criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi.

Infine l'art. 4 - *Disposizione transitoria* - prescrive testualmente: "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 2 continuano ad

applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Come emerge dalla lettura delle suddette norme il legislatore del 2004 ha inteso operare una differenziazione temporale per quanto riguarda il suo intervento, riconoscendo con immediatezza al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il “regime di diritto pubblico”, assimilando in tale riconoscimento il suddetto personale a quello delle categorie di cui al comma 1, dell’art. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001, e dall’altro ne ha disposto, con una norma transitoria, la protrazione del trattamento normativo ed economico vigente sino all’entrata in vigore del nuovo trattamento.

E che il legislatore abbia voluto operare nei termini ora indicati disponendo, come detto, l’immediata applicazione dell’art. 1 emerge con chiarezza dalla lettera (e dalla sua stessa rubrica) della disposizione scrutinata (... il rapporto di impiego del personale ...è disciplinato in regime di pubblico impiego ...). Ed emerge con altrettanta chiarezza, dal combinato disposto degli artt. 2 e 4, come lo stesso legislatore abbia inteso - con riferimento sempre al rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - anche cadenzare nel tempo il passaggio dalla vigente disciplina ad una nuova destinata - attraverso decreti legislativi attuativi dei principi e dei criteri direttivi indicati nel citato art. 2 - a regolamentare diversamente, in ragione del riconosciuto “regime di diritto pubblico”, il globale trattamento del suddetto personale.

Tutto ciò porta ad escludere che alla norma transitoria dell’art. 4 della legge n. 252 del 2004 possa riconoscersi - in violazione della lettera e della *ratio* ad essa sottesa - un ambito applicativo riguardante anche il contenuto prescrittivo dell’art. 1 della suddetta legge n. 252.

Quanto sinora detto disvela, dunque, l’infondatezza dell’assunto che, nel patrocinare la devoluzione della presente controversia al giudice ordinario, fa

leva su una lettura dell'art. 4 della legge n. 252 del 2004 capace di legittimare la conclusione che anche il "regime di pubblico impiego" degli appartenenti alla categoria dei vigili del fuoco assuma attualità di effetti solo a partire dal 1 gennaio 2006 (data in cui con l'entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, emesso in attuazione dell'art. 2 della legge n. 252 del 2004, sono stati disciplinati i contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; cfr. al riguardo art. 175 del suddetto d. lgs. n. 217), e che su tale premessa perviene alla conclusione che in tutte le controversie instaurate, come quella in esame, prima di tale data debbano seguirsi i generali criteri validi per i rapporti "del pubblico impiego privatizzato" e, quindi, debba farsi riferimento per la individuazione del giudice (amministrativo o ordinario) cui va devoluta la giurisdizione al discrimine temporale indicato nell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla stregua della interpretazione datane dalla giurisprudenza<sup>di</sup> legittimità. Ma, al fine di meglio chiarire le (già esposte) ragioni impeditive della praticabilità di un simile approccio teorico, va fatto riferimento ancora una volta al disposto dell'art. 1 della legge n. 252 del 2004 perché tale norma, con il disporre per il rapporto del personale del Corpo nazionale dei vigili una deroga "all'art. 2, commi 2 e 3", del d. lgs. n. 165 del 2001, ha determinato una immediata, completa nonché definitiva sottrazione di ogni controversia relativa al rapporto di impiego alla giurisdizione del giudice ordinario ed una devoluzione al giudice amministrativo, così come avviene per il personale appartenente alle categorie professionali indicate nel comma 1 dell'art. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001 (che inizia anche esso con le parole "In deroga all'art. 2, commi 2 e 3"), cui è stato riconosciuto, pur nell'osservanza "dei rispettivi ordinamenti", un "regime di diritto pubblico".

E che in materia giuslavoristica risultino frequenti interventi normativi comportanti una diversità temporale nell'entrata in vigore della disciplina

sostanziale e di quella processuale, con conseguenziali ricadute anche sul versante della individuazione del giudice competente, trova conforto in numerosi pronunziati relativi a controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Ed invero i giudici di legittimità hanno più volte statuito che le suddette controversie instaurate dopo la privatizzazione del suddetto rapporto di lavoro - privatizzazione avvenuta a seguito della trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico pubblico ex art. 1 del d. l. n. 487 del 1993 (convertito con modificazioni, nella legge n. 71 del 1994, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, emanati il 23 dicembre 1993 e pubblicati nella G.U. del 31 dicembre 1993) - sono devolute ai sensi dell'art. 10 del suddetto decreto alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in ragione della natura privatistica del detto rapporto ex art. 6, secondo comma, del citato decreto, che non è esclusa dal sesto comma di tale ultimo articolo; disposizione questa che, prevedendo, sino alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, la perdurante applicazione ai dipendenti dell'ente dei trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, stabilisce un assetto transitorio della sola normativa sostanziale (cfr. al riguardo *ex plurimis*: Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8691 cui *adde* Cass., Sez. Un., 3 maggio 2005 n. 9110).

A ben vedere le conclusioni cui si è pervenuti trovano ulteriore conforto nella considerazione che una diversificazione temporale per quanto attiene alla loro entrata in vigore tra disposizioni, pur rientranti in un medesima legge, è allo stato espressione di forme e procedure di legiferare, che si concretizzano spesso in testi normativi, che sono, da un lato, volti a fissare con immediatezza, in materie vaste e complesse, principi e direttive di regolamentazione - con delega contestuale per la loro concreta attuazione al governo - e, dall'altro, finalizzati a fornire immediate risposte ad esigenze da

soddisfare senza ritardi in ragione della loro rilevanza socio-economica, sicchè è dato riscontrare sovente nell'ambito di uno stesso plesso legislativo prescrizioni che, con qualche approssimazione, possono qualificarsi sul versante della loro operatività come "norme di immediata efficacia" e "norme di futura efficacia".

Fenomeno questo che, è opportuno ribadire, risulta di frequente accadimento nell'area giuslavoristica, e specificamente nelle materie aventi ad oggetto i rapporti lavorativi, atteso che la convergenza disciplinatrice delle fonti legali e contrattuali è causa di interventi legislativi suscettibili, come dimostra proprio la normativa innanzi esaminata, di condizionamenti - sul versante della entrata in vigore delle singole disposizioni - scaturenti dai tempi cadenzati della contrattazione collettiva.

*considerato che la presente controversia ha avuto inizio nel mese di settembre 2005,*

Per concludere, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in applicazione del seguente principio di diritto " Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - stante l'art. 1 della legge 30 settembre 2004 n. 254 (che ha inserito nel contesto dell'art. 3 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 il comma 1-bis) diretto a disciplinare il suddetto rapporto in regime di pubblico impiego - vanno devolute, come tutte quelle riguardanti il personale indicato nel comma 1 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dell'entrata in vigore della suddetta legge 254, non potendo l'art. 4 di essa valere a differire l'indicato effetto devolutivo perché tale transitoria disposizione fissa, come risulta dal suo tenore letterale, unicamente il tempo iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui al precedente articolo 2".

Ricorrono giusti motivi - tenuto conto della natura della controversia e delle questioni trattate - per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

*U. a.*

La Corte provvedendo sul regolamento preventivo di giurisdizione dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

*g. m. l.*

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2008.

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

Depositata in Cancelleria

20 FEB. 2008

*[Handwritten signature]*